



COMUNE DI PISCINA

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.12

**OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
TASSA RIFIUTI TARI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 20 DEL
05/09/2014 E S.M. E I.**

L'anno **duemilaventidue**, addì **ventisette**, del mese di **maggio**, alle ore **19:00** nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale del quale sono membri i signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE
FAVARO CRISTIANO	SINDACO	Sì
TODERICI ALINA LAURA	CONSIGLIERE	Sì
SCLAVO ENRICO	VICE SINDACO	Sì
BOERO PIERO	CONSIGLIERE	Sì
FRANCESE FULVIO	CONSIGLIERE	Sì
ROSSI DANIELA	CONSIGLIERE	Sì
MURGIA ANNA	CONSIGLIERE	Sì
DISCENZA ANNALISA	CONSIGLIERE	Sì
LUSSO CLAUDIO	CONSIGLIERE	Sì
AGODINO PAOLA	CONSIGLIERE	Sì
CERESOLE ENRICO	CONSIGLIERE	Sì
CRISAFI JESSICA	CONSIGLIERE	Giust.
VIOTTO MASSIMILIANO	CONSIGLIERE	Sì
Totale Presenti:		12
Totale Assenti:		1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott.ssa Laura Griotto** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **FAVARO CRISTIANO** nella sua qualità di **SINDACO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha disposto, dal 1° gennaio 2014, l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, commi 738 della Legge n. 160 del 27/12/19 ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale, limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) contenuta nei commi da 641 a 668, e successive modifiche ed integrazioni.

Visti:

- il comma 682 dell'art. 1 della citata Legge n. 147/2013 che disciplina la portata dalla potestà regolamentare dei Comuni in materia di TARI ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, che recita «*Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Visto che con propria deliberazione n. 20 del 05/09/2014 vennero approvati i regolamenti di disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC), composta di tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI), aventi efficacia dal 1° gennaio 2014.

Visto in particolare il Regolamento per l'applicazione del Tributo Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con la sopracitata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 05/09/2014 ed alla stessa allegato, come da ultimo modificato e integrato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 27/04/2016, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 19/03/2019 e con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29/06/2021.

Visto il D.Lgs. n. 116/2020, emanato su delega del Parlamento per dare attuazione alle direttive U.E. in materia di rifiuti, con il quale sono state introdotte, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, modifiche che hanno un impatto rilevante sia sui servizi, sia sui prelievi destinati al finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti. In particolare, il decreto ha:

- modificato la definizione e la classificazione dei rifiuti contenute nell'art. 183 del D.Lgs. 152/2006 (Testo unico ambientale);
- soppresso il potere dei comuni di assimilazione, per quantità e qualità, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;
- sostituito l'art. 238, comma 10 del citato D.Lgs. 152/2006, introducendo e disciplinando la facoltà per le utenze non domestiche di uscire dal servizio pubblico per i rifiuti urbani avviati al recupero, optando per operatori diversi dal gestore pubblico, con contestuale abbattimento della quota variabile della tariffa, previa comunicazione al Comune entro i termini stabiliti dall'art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 69 del 21/05/21.

Viste le regole di versamento del TEFA, introdotte dall'art. 38-bis del D.L. 124/2019 e disciplinate dal D.M. 01/07/2020 e dal D.M. 21/10/2020, nonché la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 5/e del 18/01/2021 con la quale sono stati istituiti i codici tributo per il versamento del TEFA mediante modello F24.

Considerato che si rende necessario apportare modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento per l'applicazione del Tributo Tassa sui Rifiuti (TARI), modificando gli articoli nn. 8, 17, 19, 21 e 23.

Viste:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 27/12/2021 avente ad oggetto: "Approvazione della Nota di aggiornamento al DUP - Documento Unico di Programmazione - 2022/2024";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 27/12/2021 avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati".

Dato atto che:

- in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi modificato dall'art. 27, comma 8, L. 28 dicembre 2001 n. 448, il termine per approvare le modifiche regolamentari, con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento, deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione. In tal senso dispone altresì l'art. 1, comma 169 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta stabilisce che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote s'intendono prorogate di anno in anno*»;
- con l'inserimento del comma 5-sexiesdecies nell'articolo 3, e con la conversione in Legge n. 15 del 25/02/22 del DL 30 dicembre 2021 n. 225, viene spostato al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021.

Dato altresì atto che:

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, recita "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.. ecc.....".
- l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale,

per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”.

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare l'art. 42.

Richiamate le disposizioni contenute nella parte seconda del citato D.Lgs.n.267/00 in materia di ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali.

Viste le disposizioni contenute nel D. Lgs. 23/06/2011 n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali;

Visto l'art. 149 del citato D.Lgs. n. 267/00, il quale riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione.

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, da parte del Revisore dei conti dell'Ente, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del servizio interessato ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;.

Il Vice Sindaco relaziona sulla proposta, illustrando le modifiche principali.

E' prevista la facoltà di applicare una riduzione del 10% della parte variabile della tariffa ,previa verifica, per gli iscritti all'albo dei compostatori.

Udita la relazione.

Tutto ciò premesso,

Con votazione resa in forma palese per alzata di mano, riportante il seguente esito:

Consiglieri presenti, n. 12

Consiglieri votanti, n. 12

Voti favorevoli, n. 12

DELIBERA

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che vengono integralmente richiamate, l'Allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che contiene il Regolamento e le modifiche agli articoli nn. 8, 17, 19, 21 e 23 del vigente “Regolamento comunale per l'applicazione del Tributo Tassa sui rifiuti (TARI)”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 05/09/2014, come modificato e integrato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 27/04/2016, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 19/03/2019 e con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29/06/2021.

2) Di dare atto che le modifiche ed integrazioni regolamentari di cui al precedente punto 1) della presente deliberazione avranno efficacia dal 1° gennaio 2022, vista la loro approvazione entro il termine del 31 maggio disposto per l'anno 2022, dalla Legge n. 15 del 25/02/22 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 225, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, in

deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3) Di trasmettere la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15-ter del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011, come modificato dall'art. 15-bis, comma 1, lett. a) del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre dell'anno di riferimento, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, e per la pubblicazione entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento fanno riferimento, nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

4) Di prendere atto che, rispettate le procedure di pubblicazione ai sensi dell'art. 7, comma 3, dello Statuto Comunale, il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno della sua pubblicazione, mediante inserimento nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre a seguito di invio telematico da effettuare entro il termine perentorio del 14 ottobre.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con ulteriore votazione resa in forma palese per alzata di mano, riportante il seguente esito:

Consiglieri presenti, n. 12

Consiglieri votanti, n.12

Voti favorevoli, n.12

DELIBERA

Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente
FAVARO CRISTIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
Dott.ssa Laura Griotto